

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1092	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1092	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Modifiche alle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del visus dei ciechi civili (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4781)	1092	
PRESIDENTE	1092, 1093, 1094, 1095, 1096	
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore</i>	1092	
	1093, 1094, 1095, 1096	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	1092	
JACAZZI	1092	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (4908)	1096	
PRESIDENTE	1096, 1097, 1098	
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore</i>	1096	
	1098	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
GAGLIARDI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679);		
BELCI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (3858);		
BOLOGNA: Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni; norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (4735);		
GIRARDIN e CANESTRARI: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (<i>Urgenza</i>) (4250);		
RUSO SPENA: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159);		
VIZZINI: Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (2582)	1098	
PRESIDENTE	1098, 1099, 1100	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	1100	
SGARLATA	1099, 1100	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
ARNAUD ed altri: Revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali (4177)	1100	
PRESIDENTE	1100, 1101, 1102, 1103, 1104	

	PAG.
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1100, 1103
JACAZZI	1102, 1103, 1104
LA BELLA	1100, 1101, 1102
MATTARELLI, <i>Relatore</i>	1100, 1101, 1102
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1104

La seduta comincia alle 9.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Dal Canton Maria Pia, Pellicani, Rampa e Simonacci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna è stato designato dal suo Gruppo l'onorevole Belci in sostituzione dell'onorevole Dagnino.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: Modifiche alle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del visus dei ciechi civili (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Ajroldi, Moneti, Cornaggia Medici, Conti, Baldini: « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del visus dei ciechi civili ».

L'onorevole Cattaneo Petrini ha facoltà di riferire sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Ho già esposto nella precedente seduta l'oggetto della presente proposta di legge e i

fini che essa si propone: maggiore celerità, uniformità di giudizio, minore dispendiosità dei provvedimenti.

Il testo inviato dal Senato richiedeva alcune modifiche, che sono state apportate in sede di Comitato ristretto: si tratta per la maggior parte di modifiche di coordinamento, per un migliore nesso logico e per un richiamo più preciso di alcuni commi ai commi precedenti; solo alcune hanno un carattere più sostanziale, ma tutte rispondono al criterio di agevolare la situazione economica e funzionale dell'Opera nazionale per i ciechi civili. La modifica più notevole è forse quella per la quale vengono eliminate le Commissioni oculistiche regionali, previste originariamente per la sola lettura dei certificati trasmessi insieme con la richiesta di pensione. Sembra infatti che la lettura di tali certificati possa essere demandata alla stessa Segreteria regionale dell'Opera, la quale, ove avesse un segretario non idoneo, può evidentemente avvalersi dell'opera di un altro componente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACAZZI. Concordiamo pienamente con il testo rielaborato, così come viene presentato dalla relatrice. Vorremmo tuttavia rivolgere una preghiera al Sottosegretario. Noi desideriamo che vi sia una maggior severità nell'accertamento oculistico e insistiamo presso il rappresentante del Governo perché al più presto la Commissione che deve decidere sui parametri relativi allo stato di bisogno concluda i suoi lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei replicare all'onorevole Jacazzi che stiamo lavorando proprio in questo senso. Non si procede a revisione, perciò non deriverà alcun danno per chi già fruisce dei benefici previsti. Ritengo comunque che i lavori potranno essere conclusi al più presto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati al provvedimento del Senato, abbiamo cercato di formulare un testo che contemperasse le esigenze della nostra amministrazione con quelle di una maggior rapidità di decisione e di procedura burocratica, non trascurando peraltro di ascoltare il parere del Presidente dell'Opera e dell'Unione ciechi, onde dar vita a una legge veramente efficiente e funzionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto. Prego il Relatore di illustrare il nuovo testo; articolo per articolo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per l'accertamento della cecità assoluta o del residuo visivo di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718 sono istituiti presso l'Opera nazionale ciechi civili, a modifica delle precedenti disposizioni, i seguenti organi:

a) in ogni provincia, uno o più oculisti fiduciari provinciali fino a un massimo di tre, nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera, su proposta del Presidente;

b) presso ogni Segreteria regionale dell'Opera, una Commissione oculistica regionale di revisione, nominata dal medico provinciale della provincia capoluogo della Regione e composta dal medico provinciale medesimo o da un sanitario da lui delegato, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi. Il Segretario regionale dell'Opera esplica le mansioni di segretario. Oltre al Presidente e ai membri effettivi sono designati e nominati nello stesso modo il Presidente e i componenti supplenti;

c) presso la sede centrale dell'Opera, una Commissione oculistica superiore nominata dal Ministro della sanità e composta da un direttore di clinica oculistica universitaria, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi. Un funzionario di carriera direttiva della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario. L'Opera può chiedere al Ministro della sanità la costituzione di una o due Sottocommissioni della Commissione superiore, i cui componenti sono designati e nominati con le stesse modalità.

Tutti i predetti Organi di cui alle suindicate lettere durano in carica tre anni e il pagamento delle relative prestazioni è a carico dell'Opera nazionale ciechi civili.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Nel nuovo testo non si è, anzitutto, ritenuto opportuno prevedere la Commissione oculistica regionale per la verifica preliminare degli atti di parte; gli oculisti fiduciari provinciali sono nominati, anziché dal presidente, dal consiglio d'amministrazione dell'Opera su proposta del presidente. Per quanto riguarda la Commissione oculistica regionale, si è voluto precisare che essa è nominata dal medico provinciale della provincia capoluogo di regione e che le funzioni di segretario vengono esplicate dal segretario genera-

le dell'opera. Non si è infine ritenuto opportuna la nomina degli oculisti fiduciari centrali. Le mansioni di segretario presso la Commissione oculistica superiore saranno esplicate da un funzionario della carriera direttiva della sede centrale dell'Opera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'istanza per la concessione della pensione, corredata dai documenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sottoposta all'esame della Segreteria regionale dell'Opera entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il Segretario regionale dell'Opera, nel caso in cui riscontri sul certificato oculistico di parte un residuo visivo superiore a 1/20, adotta provvedimento di inammissibilità dell'istanza, da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla definizione dello esame.

Qualora invece riscontri cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a 1/20 convoca l'interessato per la visita oculistica fiduciaria ambulatoriale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avviso di convocazione dal competente oculista fiduciario provinciale di cui all'articolo 1 lettera a).

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca, alla data stabilita, un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Segretario regionale dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta libera per essere sottoposto a visita domiciliare, il Segretario regionale dell'Opera dispone con provvedimento motivato la visita oculistica fiduciaria domiciliare da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza a cura del competente oculista fiduciario provinciale.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Viene stabilito il termine di 30 giorni entro il quale la segreteria generale dell'Opera deve procedere all'esame dell'istanza. Anche la notifica all'interessato della eventuale inammissibilità dell'istanza deve essere noti-

ficata entro 30 giorni dalla definizione dell'esame. Nel terzo comma si stabilisce che, qualora il segretario regionale dell'Opera, riscontri sul certificato oculistico di parte cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a 1/20, l'interessato deve essere convocato per la visita ambulatoriale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avviso di convocazione da parte del competente oculista fiduciario provinciale. Nel caso che l'interessato regolarmente convocato non si presenti o non richieda la visita domiciliare, la convocazione viene ripetuta e, ove l'interessato ancora non si presenti, l'istanza viene dichiarata decaduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del quale, ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'oculista fiduciario provinciale, eseguito l'accertamento previsto dal precedente articolo 2, redige il relativo motivato referto e trasmette entro 15 giorni dalla visita gli atti alla Segreteria regionale dell'Opera, la quale provvede a notificare all'interessato in via amministrativa l'esito dell'accertamento oculistico entro 15 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi da parte dell'oculista fiduciario.

Contro l'esito di tale accertamento l'interessato può ricorrere in carta libera, entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione oculistica regionale di revisione di cui all'articolo 1 lettera b).

Qualora l'oculista fiduciario provinciale abbia accertato cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a 1/20 il Segretario regionale dell'Opera, ricevuta accettazione dell'esito dell'accertamento dall'interessato o trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'esito stesso senza che l'interessato abbia esperito ricorso, trasmette entro tre giorni gli atti relativi alla sede centrale dell'Opera.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Rispetto all'articolo originario, sono stati inseriti i termini di redazione e trasmissione del referto, sono stati spostati alcuni commi e il testo risulta formulato un po' più chiaramente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La Commissione regionale, esaminati gli atti trasmessi dalla Segreteria regionale del-

l'Opera, dispone, ove occorrono, ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale l'interessato presso la Segreteria regionale dell'Opera, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca entro tale data un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso s'intende decaduto e il Segretario regionale dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta semplice per essere sottoposto a visita domiciliare, la Commissione regionale dispone con provvedimento motivato la visita oculistica collegiale domiciliare da effettuarsi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti oculistici di cui ai precedenti commi, nel caso di conferma del residuo visivo superiore a un ventesimo pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi entro 15 giorni dalla visita le risultanze degli accertamenti al Segretario regionale dell'Opera, il quale adotta provvedimento di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa, entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Commissione.

Qualora invece la Commissione accerti cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a un ventesimo, con decisione motivata accoglie il ricorso e il Segretario regionale dell'Opera trasmette entro 3 giorni gli atti alla Sede centrale dell'Opera e provvede a notificare all'interessato in via amministrativa l'esito dell'accertamento oculistico entro 15 giorni dalla visita.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Le innovazioni riguardano principalmente la previsione e la disciplina della visita domiciliare anche a livello regionale, dato che la possibilità per l'interessato di essere intrasportabile esiste dovunque, non soltanto in sede provinciale! Come nei precedenti articoli, anche qui vengono previsti i termini e precisate le procedure di notificazione. Per ragioni logiche, infine, vengono spostati alcuni commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Le risultanze degli accertamenti di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 4, ultimo comma, della presente legge sono esaminate presso la Sede centrale dell'Opera dalla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 1, lettera c), la quale esprime parere definitivo in merito alle risultanze stesse entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Segretario regionale dell'Opera.

Nel caso in cui la Commissione ritenga comunque insufficiente l'accertamento effettuato dall'oculista fiduciario o dalla Commissione regionale, esprime parere motivato e dispone ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale l'interessato presso la Sede centrale dell'Opera entro 30 giorni dalla definizione dell'esame degli atti.

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca entro tale data un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Presidente dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta semplice per essere sottoposto a visita domiciliare, la Commissione superiore dispone con provvedimento motivato la visita oculistica collegiale domiciliare da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti di cui ai precedenti commi, pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi entro 15 giorni dalla visita le risultanze degli accertamenti al Presidente dell'Opera, il quale, nel caso in cui queste escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Commissione.

Nel caso invece in cui le risultanze confermino il diritto alla pensione, il Presidente rimette entro 3 giorni gli atti al Comitato centrale di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, numero 1329, per le determinazioni di competenza.

Nel caso, infine, in cui la Commissione confermi le risultanze di cui al primo comma

del presente articolo senza disporre ulteriori accertamenti, esprime parere motivato e trasmette gli atti entro 15 giorni dall'esame al Presidente dell'Opera per l'immediato inoltro al Comitato centrale di cui al comma precedente.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. L'articolo 5 del testo del Comitato ristretto unifica in un unico articolo gli articoli 5 e 6 del testo della proposta di legge trasmessa dal Senato, modificati, oltre che per ragioni di coordinamento, in merito a quanto riguarda i termini, la disciplina della visita domiciliare e le procedure di notifica, che si rifanno a quanto stabilito negli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Nel caso in cui lo ritenga necessario l'Opera può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Presidente, previo parere della Commissione oculistica superiore, la revisione del *visus* degli interessati, anche se titolari della pensione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

Il procedimento di revisione non comporta la sospensione della pensione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Oltre a modifiche di coordinamento, si è voluto inserire in questo articolo una norma per cui nelle more del provvedimento di revisione, all'interessato non viene sospesa la pensione.

PRESIDENTE. Sarebbe più esatto dire: « In pendenza del procedimento di revisione non è consentita la sospensione della pensione ».

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Concordo con lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma, da me proposto:

« In pendenza del procedimento di revisione non è consentita la sospensione della pensione ».

(È approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

Nel caso in cui lo ritenga necessario l'Opera può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Presidente, previo parere della Commissione oculistica superiore, la revisione del *visus* degli interessati, anche se titolari della pensione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

In pendenza del procedimento di revisione non è consentita la sospensione della pensione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 7, aggiuntivo rispetto al testo trasmesso dal Senato.

ART. 7.

Gli organi di cui all'articolo 1 devono essere costituiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Sono abrogate, per quanto concerne l'accertamento del *visus* ai fini della concessione della pensione e ai fini della revisione, tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. La modifica rispetto al testo originario è puramente formale, limitandosi essa a precisare l'accertamento del *visus* « ai fini della concessione della pensione e ai fini della revisione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 9:

ART. 9.

(*Disposizioni transitorie*).

Le domande di concessione della pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano giacenti presso le Commissioni oculistiche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964 n. 718, sono esaminate ai fini dell'accertamento delle condizioni visive, dalle stesse Commissioni secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della

presente legge e sino alla nomina degli oculisti fiduciari provinciali da parte del Consiglio d'amministrazione dell'Opera.

I ricorsi presentati alla Commissione oculistica superiore, a norma dell'articolo 3 della citata legge 10 agosto 1964 n. 718, sono esaminati dalle Commissioni oculistiche regionali di revisione di cui all'articolo 1 lettera b) della presente legge, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento delle norme approvate.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (4908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (4908).

Il relatore, onorevole Cattaneo Petrini Giannina, ha facoltà di svolgere la relazione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. L'assistenza ai ciechi data da moltissimo tempo. Infatti già una legge del 1890, sulle opere pie, affidava alle congregazioni di carità compiti di assistenza e tutela dei ciechi poveri. Successivamente a questa legge se ne sono avute molte altre, ma tutte limitate ai ciechi rieducabili, tendenti a favorire il loro reinserimento in attività produttive. In concreta attuazione dei precetti contenuti nell'articolo 38 della Costituzione, che sancisce, per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, si è poi avuta una evoluzione, sul piano normativo e organizzativo, della provvidenza assistenziale disposta per i ciechi bisognosi, che, dalla formulazione di « assegno a vita » e dal 1962 di « pensione non reversibile », ha assunto la fisionomia di un diritto soggettivo perfetto.

Questo disegno di legge si inserisce in questo spirito e, in analogia a quanto previsto per altre categorie di minorati, quali i grandi invalidi di guerra e i grandi invalidi

per servizio, stabilisce per i ciechi affetti dalla minorazione di grado più elevato una indennità di accompagnamento, a titolo di integrazione della pensione non reversibile di lire 18.000 mensili, di cui essi fruiscono ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66. Questa indennità di accompagnamento è stabilita in due misure diverse a seconda della situazione particolare nel campo previdenziale che ha il minorato stesso: 10.000 lire mensili per i ciechi assoluti che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico dello Stato o di enti pubblici o che ne fruiscono in misura inferiore all'ammontare della pensione a carico del Fondo sociale di 18.000 lire; se invece il cieco assoluto fruisce di trattamenti pensionistici a carico dello Stato o di enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del Fondo sociale ovvero sia titolare di pensioni, rendite o assegni continuativi statali o previdenziali, si applica nei suoi confronti una riduzione del 50 per cento dell'indennità di accompagnamento, che viene pertanto stabilita in lire 5.000 mensili.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'entità dell'indennità di accompagnamento, se ne definisce la natura e si determinano i destinatari del beneficio, secondo quanto ho precedentemente accennato; inoltre si specifica formalmente che l'ente competente all'erogazione della nuova provvidenza è l'Opera nazionale ciechi civili, significando così la stretta connessione dell'indennità all'assistenza economica attuata istituzionalmente dall'ente medesimo.

L'articolo 2 contiene disposizioni per la decorrenza del beneficio. Essa è fissata al 1° gennaio 1968 per i ciechi assoluti che già fruiscono della pensione o che hanno presentato istanza per la pensione prima del 1° gennaio 1968 e la otterranno dopo questa data, ma con decorrenza in data anteriore; per i ciechi assoluti che in futuro presenteranno istanza per la pensione e la conseguiranno, l'indennità di accompagnamento sarà corrisposta con la medesima decorrenza della pensione. La data del 1° gennaio è stabilita in quanto il finanziamento è assicurato dall'anno finanziario 1968.

L'articolo 3 reca norme per le modalità della concessione e, al fine di rendere più rapida la procedura, stabilisce che il beneficio è disposto con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale ciechi civili, che poi provvede all'assegnazione dell'indennità. Unico elemento necessario ai fini della determinazione della provvidenza è una dichiarazione che l'interessato dovrà rendere al segreta-

rio del comune di residenza, sostitutiva dell'atto di notorietà come indicato nell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa il godimento o meno e l'entità dei trattamenti economici continuativi di cui fruisce; l'interessato dovrà poi inviare detta dichiarazione all'Opera nazionale ciechi civili.

L'articolo 4 del disegno di legge indica la entità del finanziamento e provvede alla copertura.

Unitamente agli onorevoli Carli Miotti Amalia e Sgarlata, ho presentato un emendamento aggiuntivo — che potrebbe diventare articolo 2-bis che così recita:

L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 è concessa, al compimento del diciottesimo anno di età, anche ai ciechi civili assoluti non titolari della pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in carta libera corredata dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Abbiamo presentato questo emendamento, in quanto riteniamo giusto che l'indennità venga concessa anche a quei giovani, al compimento del diciottesimo anno di età, che, pur avendo la famiglia qualche rendita, di fatto non sono nelle condizioni di potersi inserire nel mondo del lavoro senza un appoggio particolare per l'accompagnamento, o che abbiano un piccolo reddito garantito, però, soltanto dalla possibilità di aver un accompagnamento al lavoro.

In subordine proponiamo che a questa categoria sia assegnata l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 1, cioè quella ridotta del 50 per cento.

!PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, devo comunicare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole per quanto riguarda il disegno di legge nel suo complesso. Mi ero fatto carico di inviare all'esame della V Commissione anche il testo dell'emendamento che l'onorevole relatore aveva preannunciato sull'articolo 2-bis, ma la Commissione bilancio rilevando che non sussiste la copertura ha espresso parere contrario.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Stante il parere contrario della Commissione bilancio, comunicato dal Presidente, sono costretta a ritirare l'emendamento, anche per non pregiudicare l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 1.

Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dalla Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

(È approvato).

ART. 2.

Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1° gennaio 1968 sono titolari della pensione non reversibile, l'indennità di accompagnamento decorre da tale data.

La stessa decorrenza è stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non reversibile dopo il 1° gennaio 1968 con effetto da data anteriore.

In tutti gli altri casi, l'indennità di accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

(È approvato).

ART. 3.

L'indennità di accompagnamento è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

A tali fini, l'interessato deve produrre all'Opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo.

Per le concessioni disposte, l'Opera ha facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi:
Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679);
Belci: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (3858);
Bologna: Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (4735);
Girardin e Canestrari: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (4250);
Russo Spena: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159);
Vizzini: Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (2582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi:
 « Riordinamento degli speciali ruoli organici

del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (2679); Belci: « Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato » (3858); Bologna: « Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari in truppa del Corpo predetto provenienti dai Corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (4735); Girardin e Canestrari: « Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 » (4250); Russo Spena: « Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (1159); Vizzini: « Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (2582).

Nella precedente seduta avevamo approvato tutti gli articoli del testo unificato delle proposte di legge e avevamo rinviato l'esame degli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Sgarlata.

Do pertanto lettura degli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Sgarlata:

ART.

Le disposizioni della legge 14 novembre 1967, n. 1145, recante norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza sono estese agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che negli anni 1969, 1970 e 1971 si trovino nelle stesse condizioni previste dall'articolo 1 della legge predetta.

Analogamente a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 14 novembre 1967, n. 1145, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non ancora valutati per l'avanzamento al grado superiore,

che siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio negli anni 1966, 1967 e 1968, ove non abbiano conseguito alcuna promozione dopo l'approvazione della legge 13 dicembre 1965, n. 1385, sono valutati per l'avanzamento e, qualora dichiarati idonei, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

ART.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo ... valutato in lire 6.763.559 per gli anni 1966, 1967 e 1968, si farà fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso; mentre a quello riguardante gli anni 1969, 1970 e 1971, valutato in lire 5.718.150, si farà fronte con riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti dei rispettivi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

SGARLATA. Mi auguro che la Commissione voglia valutare la necessità e l'urgenza di sanare le situazioni previste nell'emendamento da me presentato. Si tratta di una situazione di estremo svantaggio in cui sono venuti a trovarsi alcuni ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla cosiddetta vacanza obbligatoria.

Se per ragioni di bilancio non fosse possibile far fronte a tutte e due le situazioni lamentate, vorrei che venisse accolta almeno la seconda parte dell'articolo 1, che fa riferimento agli ufficiali in servizio permanente effettivo non ancora valutati per l'avanzamento al grado superiore, raggiunti dai limiti di età per la cessazione del servizio negli anni 1966, 1967 e 1968. Il criterio da me proposto è già in vigore per le altre forze armate e pertanto risponde a ragioni di equità e di giustizia, alle quali si è già richiamato anche il relatore Mattarelli. Nell'ipotesi subordinata da me ora prospettata, la spesa prevista sarebbe di lire 5.718.150.

PRESIDENTE. Come lo stesso proponente ha prospettato, l'emendamento implica conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato e, quindi, esso dovrà essere trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto pa-

rere. Ciò comporterebbe una certa perdita di tempo, che potrebbe anche essere tale da impedire l'approvazione definitiva di tutto il complesso del provvedimento, stante il pochissimo tempo a disposizione.

Pur rendendomi conto della giustezza delle ragioni che hanno spinto il proponente a presentare l'emendamento, vorrei, per le considerazioni che ho esposto, invitare l'onorevole Sgarlata a ritirarlo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ricordo che è stato possibile giungere al varo della proposta di legge solo dopo difficili trattative con il Ministero del tesoro per reperire la copertura necessaria. Ora l'emendamento presentato dall'onorevole Sgarlata richiede un ulteriore finanziamento di oltre 12 milioni e, quindi, il superamento di non lievi difficoltà.

SGARLATA. Se fosse accolto soltanto il secondo comma, l'onere sarebbe soltanto di 5 milioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma l'ostacolo più grave è rappresentato dal pochissimo tempo che abbiamo a disposizione per potere approvare il provvedimento. Se dovessimo rinviare anche oggi la votazione della proposta di legge in attesa che ci pervenga il parere della Commissione bilancio, non se ne farebbe più niente. E non credo che il proponente voglia raggiungere questo scopo contrario alle sue finalità, bloccare la legge, perché a questa conseguenza fatalmente arriveremmo, non procedendo oggi alla votazione definitiva.

Per queste ragioni mi associo all'invito rivolto dal Presidente, con l'impegno da parte nostra di studiare questo problema, allorché rivedremo situazioni analoghe di sperequazione esistenti nell'ambito del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

SGARLATA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente titolo del testo unificato, proposto dal relatore:

« Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni ».

Rendo noto che il Presidente della VI Commissione finanze e tesoro ha inviato una lettera con la quale comunica che la Commissione non intende avvalersi della facoltà

di parerè sulle proposte di legge n. 2679, n. 3858, n. 4735.

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 2679, 3858, 4735, 4250, 1159 e 2582 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento delle norme approvate.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Arnaud ed altri: Revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali (4177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Arnaud, Matteotti, Nicolazzi, Bisaglia, Radi, Semeraro: « Revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali ».

La discussione generale fu svolta nel corso della precedente seduta. Passiamo all'esame degli articoli, nel nuovo testo elaborato dal relatore Mattarelli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il Sindaco, il Presidente della Provincia ed i componenti della Giunta comunale e di quella provinciale sono responsabili nei confronti dei rispettivi consigli, sia singolarmente per l'attività di competenza, sia solidalmente per il complesso delle funzioni esecutive dell'Amministrazione locale.

--- Vi è un emendamento soppressivo dell'intero articolo, a firma del deputato Borsari.

LA BELLA. Riteniamo che l'articolo 1 sia assolutamente superfluo, essendo noto che gli amministratori rispondono alla Giunta e il sindaco al Consiglio comunale. Ne chiediamo pertanto la soppressione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole alla soppressione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 1 aveva un valore dichiarativo che, in fondo, era alla base degli articoli che seguono. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

(Non è approvato).

L'articolo 1 è dunque soppresso.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'istituto della revoca, previsto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, è applicabile, con le innovazioni di cui alla presente legge, oltre che al sindaco, anche agli assessori comunali e provinciali, sia effettivi che supplenti, ed al presidente dell'amministrazione provinciale, quando ricorrano gravi motivi.

Gli onorevoli Borsari e La Bella propongono di sostituire il periodo finale « quando ricorrano gravi motivi » con il seguente: « quando ricorrano motivi inerenti all'attività della amministrazione ».

LA BELLA. L'emendamento trae origine dal fatto che la gravità dei motivi è sempre un elemento soggettivo, che non può essere misurato in base a criteri obiettivi. Lasciamo pertanto la valutazione della validità dei motivi al Consiglio comunale.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Dobbiamo stare attenti a non rendere instabili le amministrazioni, rendendo troppo facile l'istituto della revoca; mi pare tuttavia che si potrebbe venire incontro all'emendamento proposto dai colleghi di parte comunista con una nuova formulazione, che potrebbe essere la seguente: « quando ricorrano motivi pregiudizievoli per il regolare funzionamento dell'amministrazione ». Almeno una motivazione ci deve essere, quando si promuove una revoca.

LA BELLA. Accettiamo questa modifica al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento nella nuova formulazione proposta dal Relatore.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

L'istituto della revoca, previsto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, è applicabile, con le innovazioni di cui alla presente legge, oltre che al sindaco, anche gli assessori comunali e provinciali, sia effettivi che supplenti, ed al presidente dell'amministrazione provinciale, quando ricorrano motivi pregiudizievoli per il regolare funzionamento dell'amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo proposto dal Relatore:

ART. 3.

Il sindaco, il presidente della provincia e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio in seguito a proposta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dall'autorità di controllo, da discutersi dal consiglio comunale o provinciale non prima di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

Per la validità della deliberazione occorrerà il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri stessi.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica: in difetto di ciò la proposta decade.

Alle votazioni possono prendere parte gli interessati.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 39 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, sono abrogati.

Gli onorevoli La Bella e Jacazzi propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

Il sindaco, il presidente della provincia e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio in seguito a proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal consiglio comunale e provinciale non prima di dieci e non oltre venti giorni dal deposito presso la segreteria del comune o dell'amministrazione provinciale della notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti.

Gli onorevoli La Bella e Jacazzi propongono inoltre di sostituire il terzo comma con il seguente:

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno e la deliberazione sia presa con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in difetto di ciò la proposta decade.

Al quarto comma, gli onorevoli La Bella e Jacazzi propongono di aggiungere, dopo la parola « votazioni », le altre: « da tenersi a scrutinio segreto ».

LA BELLA. Una delle modifiche proposte al primo comma riguarda la soppressione delle parole « o dall'autorità di controllo ». L'abbiamo proposta per riaffermare la sovranità del consiglio comunale tanto più che questo controllo è impersonato dal prefetto, un istituto che è molto discusso e che ci auguriamo che nella prossima legislatura, in ossequio ai dettami della Costituzione, sia profondamente modificato. Inoltre l'autorità tutoria ha altri modi di intervenire sulla legittimità o meno della deliberazione che è stata presa.

Ci sono poi altre due modifiche che vorrei illustrare. La prima si riferisce al terzo comma, dove proponiamo di aggiungere « e le deliberazioni vanno prese con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ». Nel testo proposto dal Relatore, ciò non era specificato e noi riteniamo opportuno riaffermarlo.

Parimente dicasi per la modifica che proponiamo al quarto comma, riguardante l'affermazione che la votazione deve farsi a scrutinio segreto; ciò al fine di tutelare l'indipendenza del voto in una materia così delicata, quale è quella della revoca degli amministratori.

JACAZZI. La specificazione che la proposta di revoca deve essere motivata trae origine dal fatto che proporremo successivamente la soppressione dell'articolo 4, in cui si fa cenno appunto alla motivazione.

Inoltre ci è parso opportuno stabilire un termine entro il quale il consiglio comunale o provinciale deve essere convocato per discutere la proposta di revoca.

Un'altra modifica che abbiamo proposto si riferisce alla notificazione. La procedura è diversa e quindi, a nostro parere, il termine deve decorrere dal deposito presso la segreteria del comune o dell'amministrazione provinciale della notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai proponenti degli emendamenti che con questa proposta di legge noi non intendiamo innovare la tecnica del sistema che è stabilita dalle disposizioni in vigore. Mi riferisco all'abolizione del potere di revoca da parte dell'autorità di controllo.

Personalmente, per esempio, se ritenessi opportuno in questo momento innovare il sistema, io proporrei l'abolizione del voto a scrutinio segreto per la revoca. Infatti mentre

l'elezione avviene *intuitu personae* — e quindi, in questo caso, il voto segreto è giustificato — la revoca avviene per motivi che si ritengono obiettivi e che dipendono da azioni determinate e, pertanto, si dovrebbe affermare la necessità dello scrutinio aperto in modo che ciascuno si assuma la responsabilità del giudizio. Mi rendo conto, però, che questa sarebbe una innovazione profonda del sistema e pertanto non presenterò una proposta formale in questo senso.

Pregherei quindi i colleghi del gruppo comunista di non insistere per quanto riguarda questo potere attribuito al prefetto. D'altra parte, in previsione di una prossima discussione, mi sembra opportuno che la questione rimanga impregiudicata.

Mi dichiaro favorevole a tutte le altre modifiche proposte.

Per quanto riguarda ancora l'autorità tutoria, la vostra proposta potrebbe essere trasformata in un ordine del giorno.

JACAZZI. Accedo alla richiesta del Presidente. Formuleremo in proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dagli onorevoli La Bella e Jacazzi deve pertanto intendersi così modificato dagli stessi proponenti:

Il sindaco, il presidente della provincia e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio in seguito a proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o promossa dall'autorità di controllo, da discutersi dal consiglio comunale o provinciale non prima di dieci e non oltre venti giorni dal deposito presso la segreteria del comune o dell'amministrazione provinciale della notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Concordo con il Presidente, anche perché la facoltà di promuovere la revoca è direttamente connessa con i poteri di vigilanza, che nell'attuale ordinamento spettano all'autorità di controllo, né d'altra parte contrasta con i principi dell'autonomia, perché poi è il Consiglio comunale a deliberare se la revoca deve essere concessa o meno. Il Prefetto avrebbe solo la facoltà di promuovere la revoca, ma senza potere assolutamente intervenire in una decisione in proposito. Per questa ragione sono contrario all'emendamento, oltre che per le considerazioni esposte dal Presidente sull'inopportunità di innovare nel sistema attuale.

Posso invece accogliere l'emendamento per quanto riguarda la questione del voto della

maggioranza dei consiglieri in carica. Non aggiungerei le parole « da tenersi a scrutinio segreto », che ritengo superflue in quanto attualmente si applica la norma di carattere generale, che prevede l'obbligo della votazione segreta, su deliberazioni riguardanti persone.

Concordo sull'ultimo emendamento Jacazzi, che prevede un termine per la decisione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il Relatore. Faccio soltanto osservare che nella dizione della legge si parla di autorità di controllo perché, come ha detto l'onorevole Jacazzi, è questa una materia che, stando alla legge, fra un anno dovrà essere di competenza delle Regioni. Non vi è alcuna violazione dell'autonomia degli enti locali, perché si tratta di una iniziativa a deliberare, che non sostituisce affatto l'organo deliberante. Mi pare che sia quindi una di quelle norme che devono rimanere in piedi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Jacazzi, sostitutivo del primo comma del testo del relatore, nella nuova formulazione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Al secondo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo ciclostilato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Jacazzi, sostitutivo del terzo comma del testo del relatore.

(È approvato).

Al quarto comma pongo in votazione lo emendamento La Bella e Jacazzi tendente ad introdurre dopo le parole: « Alle votazioni » le parole: « da tenersi a scrutinio segreto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Il sindaco, il presidente della provincia e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio in seguito a proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o promossa dall'autorità di controllo, da discutersi dal consiglio comunale o provinciale non prima di dieci

e non oltre venti giorni dal deposito presso la segreteria del comune o dell'amministrazione provinciale della notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

Per la validità della deliberazione occorrerà il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri stessi.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno e la deliberazione sia presa con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in difetto di ciò la proposta decade.

Alle votazioni, da tenersi a scrutinio segreto, possono prendere parte gli interessati.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, sono abrogati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La proposta di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere motivata in riferimento all'attività dell'amministrazione.

L'onorevole Jacazzi propone di sopprimere l'articolo 4, per ragioni di collegamento con l'articolo 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(Non è approvato).

L'articolo 4 è quindi soppresso.

JACAZZI. Vorrei proporre un articolo aggiuntivo, in seguito all'approvazione dello emendamento presentato dal relatore, riguardante « i motivi pregiudizievoli per il regolare funzionamento dell'amministrazione. » Poiché ci sembra che ciò sia molto discrezionale, vorremmo stabilire che i motivi sui quali si fonda la revoca del sindaco, del presidente o degli assessori non sono sindacabili in sede di controllo da parte del prefetto.

PRESIDENTE. Non ritengo che ci possa essere un intervento di questo genere.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se comunque ciò si verificasse, chiunque potrebbe ricorrere al Ministero degli interni e il ricorso verrebbe accolto.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1968

PRESIDENTE. La questione potrebbe semmai essere oggetto di un ordine del giorno.

JACAZZI. Insieme con il relatore Mattarelli, presento il seguente ordine del giorno:

La II Commissione affari interni della Camera,

invita il Governo

ad impartire disposizioni alle competenti autorità perché i motivi sui quali si fonda la revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali non possano essere sindacati nel merito in sede di controllo delle deliberazioni di revoca da parte delle autorità tutorie.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento delle norme approvate.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori BARTOLOMEI ed altri: « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili » (4781):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti

assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (4908):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Belci, Bologna, Girardin, Canestrari, Russo Spena e Vizzini (2679, 3858, 4735, 4250, 1159 e 2582) con il titolo: « Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in talune particolari situazioni »:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

ARNAUD ed altri: « Revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali » (4177):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Amodio, Belci, Bisaglia, Borsari Cattaneo Petrini Giannina, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Greppi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Raia, Russo Spena, Semeraro, Servadei, Sgarlata, Sullo, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Dal Canton Maria Pia, Pellicani, Rampa, Simonacci.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO